



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Approvato in via definitiva il Decreto sulla corruzione tra privati

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Approvate le linee guida sugli obblighi di trasparenza dei vertici degli enti pubblici ed equiparati

Natura dei compensi spettanti agli amministratori

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'azione di regresso dei soci non si prescrive in 5 anni

Appropriazione indebita dell'amministratore in caso di rimborso ingiustificato di finanziamenti

Fallibilità dell'holder persona fisica

Responsabilità della società per la gestione dei rifiuti

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Disposto l'oscuramento dei dati reddituali dei dirigenti pubblici pubblicati su internet

Nullità del bilancio ed impugnazione del verbale di approvazione

Approvato in via definitiva il Decreto sulla corruzione tra privati

Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017

Lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il Decreto Legislativo attuativo della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Ue, relativa alla corruzione tra privati, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, mediante il Decreto Legislativo approvato, viene ampliata la categoria dei soggetti punibili per il reato di corruzione nel settore privato, ricomprendendo altresì coloro che all'interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive. Inoltre, vengono ampliate le condotte sanzionabili, prevedendo che siano punite l'istigazione alla corruzione ovvero la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità. Infine, si inaspriscono le sanzioni per l'ente ai sensi del D.lgs. 231/01 nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente stesso.

[torna su](#)

Approvate le linee guida sugli obblighi di trasparenza dei vertici degli enti pubblici ed equiparati

Linee Guida dell'ANAC del 15 marzo 2017

Lo scorso 15 marzo, l'ANAC ha pubblicato sul proprio sito le nuove linee guida sulla trasparenza, approvate nella seduta dell'8 marzo, aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza a carico dei vertici degli enti pubblici e degli altri enti equiparati alle amministrazioni pubbliche. In particolare, il provvedimento in parola si sofferma sull'art. 14 del D.lgs. 33/2013, contenente l'elenco delle informazioni obbligatorie da pubblicare, così come modificato dal D.lgs. 97/2016 (FOIA) (sul punto cfr. la notizia n. 8 della presente [Newsletter](#)). Con riferimento al predetto articolo, le linee guida in commento specificano che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016, i soggetti tenuti a comunicare i dati indicati nell'art. 14 sono i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. L'ANAC inoltre ricorda che tra i destinatari della normativa sulla trasparenza rientrano in particolare gli ordini professionali, nazionali e territoriali, non ritenendo sussistenti ragioni di incompatibilità tra la disciplina contenuta all'interno del D.lgs. 33/2013 e l'organizzazione di tali soggetti.

[torna su](#)

Natura dei compensi spettanti agli amministratori

Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Documento del 28 febbraio 2017

Con il documento in oggetto, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) affronta il tema della natura dei compensi degli amministratori di una società per azioni, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1545/2017, la quale ha affermato che il rapporto dell'amministratore con la società non è assimilabile né a quello di un lavoratore subordinato o parasubordinato, né a quello di un prestatore d'opera autonomo e che, per tale ragione, non può e non deve essere regolato da un contratto. In particolare, la FNC, nel commentare la predetta sentenza ed alla luce delle relative conclusioni, approfondisce il tema della natura degli emolumenti riconosciuti agli amministratori e le conseguenze sul piano operativo, evidenziando come l'individuazione corretta del tipo di rapporto intercorrente tra amministratori e società sia rilevante, ad esempio, in relazione alla pignorabilità delle remunerazioni spettanti agli amministratori stessi.

[torna su](#)

L'azione di regresso dei soci non si prescrive in 5 anni

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 14 marzo 2017 n. 6561

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che il termine di prescrizione quinquennale non trova applicazione nell'azione di regresso che un socio può esercitare nei confronti degli altri per ottenere il rimborso di finanziamenti concessi alla società. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, la prescrizione breve, prevista dall'art. 2949 cod. civ. in tema di prescrizioni in materia societaria, non ha portata smisurata ma ristretta. In particolare, il predetto termine troverebbe applicazione esclusivamente per quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono tra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto sociale. Diversamente, sono esclusi dalla predetta norma, sia i rapporti occasionalmente legati all'organizzazione dell'ente, nonché tutto ciò che attiene in modo diretto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Pertanto, la prescrizione quinquennale non trova applicazione nel caso di un'azione di regresso esercitata da un socio, il quale agisce per il recupero di un finanziamento, assunto con altri soci e rilasciato in favore della società, in quanto il rapporto posto alla base della controversia non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale.

[torna su](#)

Appropriazione indebita dell'amministratore in caso di rimborso ingiustificato di finanziamenti

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza dell'8 marzo 2017 n. 11112

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato di appropriazione indebita da parte dell'amministratore sussiste ogni qual volta vi sia un ingiusto profitto nei confronti di quest'ultimo a danno della compagine sociale. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il soggetto attivo del reato non può scriminare la propria condotta asserendo, come nel caso di specie, che le somme sottratte corrispondessero al rimborso di finanziamenti effettuati in favore della società. Infatti, il soggetto agente non può invocare il carattere non ingiusto del profitto, eccependo un credito che non sia certo, liquido ed esigibile, come nel caso in esame, dove l'amministratore ha prelevato delle somme in assenza di una specifica delibera assembleare.

[torna su](#)

Fallibilità dell'holder persona fisica

Corte di Cassazione – Sezione Civile - Sentenza del 6 marzo 2017 n. 5520

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che *“È configurabile una holding di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si espliciti in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima”*. Conseguentemente, poiché l'holder persona fisica pone in essere atti in nome proprio, idonei quindi a far sorgere una responsabilità personale dell'autore, la fallibilità della società capogruppo può determinare, come nel caso di specie, una contestuale fallibilità dell'holder persona fisica, quale imprenditore. Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che non sussiste peraltro alcuna incompatibilità tra la contemporanea esistenza di un holder persona fisica ed una società capogruppo, posta al vertice di tutte le altre società dirette dall'holder stesso.

[torna su](#)

Responsabilità della società per la gestione dei rifiuti

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 24 febbraio 2017 n. 9132

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità degli amministratori di una società per la gestione dei rifiuti si riversa altresì sulla società stessa, in forza del D.lgs. 231/01, qualora l'ente non si sia dotato di un modello organizzativo, contenente le procedure da adottare in materia di rispetto dell'ambiente, sia relativamente alle prassi operative – decisionali, sia relativamente alla designazione di un organo di controllo e vigilanza. In particolare, nel caso di specie era stato contestato agli amministratori di non aver conservato presso l'impianto i referti analitici dei rifiuti, di non aver eseguito la puntuale verifica dei rifiuti in entrata e di aver ommesso di conservare i registri di carico e scarico. La società, a sua volta, è stata ritenuta responsabile per aver reso possibile tali condotte, non avendo adottato un idoneo modello organizzativo né non avendo individuato un organo di controllo e vigilanza.

[torna su](#)

Disposto l'oscuramento dei dati reddituali dei dirigenti pubblici pubblicati su internet

Tar Lazio – Ordinanza del 2 marzo 2017 n. 1030

Con l'ordinanza in commento, il TAR Lazio ha disposto l'oscuramento dei dati reddituali di alcuni funzionari dipendenti del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, questi ultimi si sono opposti alla pubblicazione, in quanto contraria alla normativa europea e costituzionale, dei loro dati sul sito internet istituzionale prevista dalle disposizioni del nuovo articolo 14, comma 1-bis, del D.lgs. 33/2013 (sul punto cfr. la notizia n. 2 della presente [Newsletter](#)), il quale richiede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i redditi dei titolari di incarichi dirigenziali, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Inoltre, i dipendenti che hanno agito in giudizio hanno altresì richiesto la rimessione alla Corte Ue ed alla Corte costituzionale della decisione in ordine alla compatibilità delle disposizioni contenute nel D.lgs. 33/2013 con la normativa europea e costituzionale. Il Tar Lazio ha rilevato, *in primis*, "la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso" ed ha altresì ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della richiesta cautelare di oscuramento.

[torna su](#)

Nullità del bilancio ed impugnazione del verbale di approvazione

Tribunale di Roma – Sentenza del 1 febbraio 2016 n. 1949

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha riportato alcuni principi rilevanti ai fini della corretta redazione del bilancio, nonché della invalidità ed impugnazione della delibera di approvazione del bilancio stesso. *In primis*, viene ribadita l'autonomia del principio della chiarezza del bilancio, il quale persegue l'obiettivo di dare ai soggetti interessati un'adeguata informazione dello stato patrimoniale della società. Dall'autonomia del predetto principio, deriva che l'interesse del socio ad impugnare tale delibera non deriva necessariamente da un potenziale pregiudizio economico, potendo basarsi altresì sulla poca chiarezza o scorrettezza del bilancio, il quale non consente al socio di avere tutte le informazioni che il bilancio stesso dovrebbe offrirgli. Infine, con particolare riferimento alle modalità di impugnazione della delibera, il Tribunale di Roma ricorda che sono previsti dalla legge sia dei limiti temporali che delle specifiche modalità di impugnazione. Invero, l'impugnazione della delibera dell'assemblea di approvazione del bilancio non può essere proposta a seguito dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo ed, inoltre, la legittimazione ad impugnare spetta a tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, il quale può essere raggiunto anche da un insieme di soci che congiuntamente raggiungano il predetto limite.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it